REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/83 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1983

che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto per l'apicoltura per le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1994/83 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che l'azione intesa a promuovere la lotta contro la « varroatosis » di cui all'articolo 2 bis del suddetto regolamento sia attuata entro un determinato termine ; che, allo stesso scopo, è necessario prevedere la realizzazione pratica della suddetta azione secondo procedure appropriate ;

considerando che la valutazione delle varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prese in considerazione deve essere effettuata secondo criteri che consentano una scelta ottimale ;

considerando che occorre prevedere le disposizioni necessarie per l'esecuzione corretta delle azioni previste ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984, la Commissione, sulla base del programma generale di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1196/81, adotta un programma particolareggiato della misura prevista dal paragrafo 1 del suddetto articolo.

Articolo 2

I lavori di ricerca che figurano nel programma particolareggiato di cui all'articolo 1 vengono eseguiti in base a bandi di gara ristretti o per trattativa diretta, da istituti di ricerca, organizzazioni o imprese che

— siano in possesso delle qualifiche e dell'esperienza necessarie ;

— diano adeguate garanzie quanto al buon esito dei lavori.

Articolo 3

1. Ai fini della valutazione delle varie proposte presentate dagli interessati, la Commissione tiene conto :

— delle loro qualità e del loro costo ;

— della misura in cui l'offerta risponde agli obiettivi delle varie azioni previste ;

— della specializzazione e dell'esperienza dell'offerente nel settore delle azioni previste.

Inoltre, la Commissione tiene conto :

— dei lavori di ricerca già compiuti o in corso nel settore considerato ;

— della scadenza prevedibile dei risultati che si spera di ottenere.

2. Dopo aver sentito il parere dei membri del comitato di gestione per il pollame e le uova e del comitato permanente della ricerca agronomica, la Commissione procede alla selezione delle offerte e conclude i contratti.

3. I lavori di ricerca oggetto dei contratti di cui al paragrafo 2 vanno effettuati in un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla conclusione di ciascun contratto.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che, successivamente, si possa concordare una proroga qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta alla Commissione comprovante l'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili.

Articolo 4

1. La Commissione paga all'interessato, a sua scelta,

a) un solo acconto pari al 60 % del prezzo convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto,

b) oppure, ad intervalli di quattro mesi, versamenti scaglionati in funzione dello stato di avanzamento dei lavori previsti e in base a spese giustificate.

(1) GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 8.

2. Il versamento dell'acconto è subordinato alla costituzione di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

Se il contratto è concluso con un'istituzione di diritto pubblico, il deposito della cauzione non è necessario, sempreché in caso d'inosservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3, sussista, sotto un'altra forma, una garanzia equivalente.

3. Il versamento del saldo e, se del caso, lo svincolo della cauzione da parte della Commissione sono subordinati alle seguenti condizioni :

— la Commissione accerta che l'interessato ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel contratto,

— la relazione di cui all'articolo 5 è trasmessa alla Commissione, la quale verifica le indicazioni in essa contenute.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni sono incamerate.

Articolo 5

1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di lavori di ricerca ai sensi dell'articolo 2 trasmette alla Commissione, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal contratto, una relazione sui risultati dei lavori, nonché la distinta delle spese sostenute.

2. I risultati dei lavori possono essere pubblicati soltanto previa espressa autorizzazione della Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione